Allegato 1.2: ALLEVAMENTO LOCALIZZATO IN ZONA II – (gli articoli di seguito riportati, laddove non diversamente specificato si riferiscono al Reg. 2023/594)

Il macello di destinazione è "designato"?

SI

NO → STOP

Trasporto diretto possibilmente autostradale senza scarichi o soste fino a destinazione? **(secondo modalità art. 43, par. da 2 a 7 Reg. 687/2020)**
L'allevamento di origine è stato visitato da un veterinario ufficiale almeno due volte all'anno, con un intervallo di almeno quattro mesi tra tali visite? (**art. 16, par. 1, lettera a**)
L' esame clinico effettuato dal veterinario ufficiale ha avuto esito favorevole? (**art. 15, par.1, lettera b**)
E' stato informato il Servizio veterinario competente sullo stabilimento di destinazione?
Gli esami sui suini morti nello stabilimento sono negativi ? (**art. 16, par.1, lettera c**) . La mortalità è nella norma? In assenza di morti necessario controllo negativo 7 gg precedenti la movimentazione (prevalenza 10%, confidenza 95%).
Il mezzo di trasporto è stato pulito e disinfettato prima del carico e rispetta i requisiti art. 24 Reg. 687/2020 ? (**art.17**)?
Valutazione del rischio indica rischio trascurabile trasmissione PSA? (art. 14, par. 2)

SI

L' allevamento di origine rispetta le MISURE DI BIOSICUREZZA RAFFORZATE **(Allegato III),** inserite all'interno del sistema informativo Classyfarm.it?

NO* → **Valutazione del rischio indica rischio trascurabile trasmissione PSA?**

*al fine di vuotare l'allevamento, che prima di essere ripopolato deve dimostrare il rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate

SI

Trasferimento autorizzato senza certificazione accompagnatoria **Art 18 lettera b), se le informazioni sono acquisi**te tramite Mod 4, BDN

Il macello garantisce la separazione di questi animali e delle relative carni rispetto a quelli che non rispettano le MISURE DI BIOSICUREZZA RAFFORZATE (**Allegato III**)?

SI

Nessuna limitazione alla commercializzazione delle carni a livello nazionale e UE,

Trasferimenti nazionali **(art.41)** → Deroga alla certificazione **Art 19 comma 4**

Scambi UE **(art.42)** → Obbligo certificazione **Art 19 comma 1, lettera b) punto ii)**

SI

La AC competente per il macello ha dato parere favorevole per ricevere gli animali?

SI

Trasporto autorizzato alle seguenti condizioni:
a) esclusivamente attraverso gli itinerari prestabiliti;
b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale;
c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie elencate;
d) senza operazioni di scarico o soste, fino allo scarico nello stabilimento di destinazione
e) il mezzo di trasporto è sigillato dall'autorità competente per la spedizione

ACL presso il macello
a) Rimuove i sigilli dal mezzo di trasporto
b) Verifica assenza segni clinici e anatomo patologici PSA
c) Conferma ad ACL mittente l'avvenuta macellazione dei capi
d) Verifica che OSA proceda a pulizia e disinfezione del mezzo di trasporto, delle stalle e dei locali in cui sono stati detenuti gli animali e le relative carni

Le carni ottenute dovranno essere bollate/marchiate con bollo/marchio speciale **(Art 47, par. 2)**

Impianti nazionali che effettuano trattamenti di riduzione dei rischi **(Reg 687/2020 Allegato VII)**

I prodotti possono essere marchiati con il marchio di identificazione ordinario **(Reg 853 Art 5, comma 1, lett b)**

Scambi UE → Obbligo certificazione **Art 19 comma 2, lettera b) punto ii)**

Trasferimenti nazionali → Deroga alla certificazione **Art 19 comma 4**

Impianti nazionali che NON effettuano trattamenti di riduzione dei rischi **(Reg 687/2020 Allegato VII)**

I prodotti mantengono il marchio speciale (art 47 comma 2)

Trasferimenti nazionali → Deroga alla certificazione **Art 19 comma 4**

Scambi UE → NON AMMESSI